

# Elenco Collegati Prassi

## Decreto legislativo 99/2004 - Articolo 2

Pagina 1Avanti

## Circolare del 01/04/2022 n. 9 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Commento alle novità fiscali – Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (legge di bilancio 2022) – Imposte dirette

### Sintesi:

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti sulle novità normative in materia di imposte dirette e su norme residuali concernenti le novità relative a previsioni di carattere eterogeneo contenute nelle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge di bilancio 2022, al fine di illustrarne il contenuto ed agevolare la consultazione. Vengono commentati in particolare i commi 25 -37 - 38 - 39 - 155 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 456 - 718 - 763 - 1006 e 72.

## Circolare del 02/08/2019 n. 17 - Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti

Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo di imposta 2018 – primi chiarimenti

### Sintesi:

Il documento di prassi chiarisce le modalità di esecuzione dei versamenti delle imposte prorogati fino al 30 settembre 2019 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

## Risoluzione del 11/04/2018 n. 28 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Interpello ART. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Chiarimenti in merito al regime fiscale delle società di capitali che hanno optato per la tassazione catastale di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

### Sintesi:

Con la presente risoluzione, l'Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti che riguardano il regime fiscale delle società di capitali che determinano catastalmente il loro reddito. In particolare, viene chiarito che:

- pur in assenza dell'apposita comunicazione, il comportamento concludente posto in essere dal contribuente - consistente nel versamento delle imposte in applicazione del regime catastale e nella successiva presentazione della dichiarazione dei redditi in conformità a tale scelta- non compromette la possibilità di determinare il reddito ai sensi dell'articolo 32 del TUIR;

- le società agricole in esame possono accedere, in qualità di consolidate, al regime della tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR;

- in caso di partecipazione al consolidato fiscale, dal reddito complessivo globale netto dal quale è ammessa la deduzione dell'eccedenza Ace generata dalle singole società del gruppo - e fino a concorrenza del quale

viene da esse attribuita siffatta eccedenza - deve essere scomputata una quota pari al reddito agrario imputato al consolidato dalle società agricole;

- le società agricole possono scegliere di rateizzare ex articolo 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili realizzate in costanza del regime catastale, sempreché ricorrano i requisiti normativamente richiesti;

- in costanza del regime catastale, in mancanza di un esplicito rinvio effettuato dal legislatore, non può trovare applicazione la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 96 del TUIR in tema di riporto degli interessi passivi indeducibili.

## **Risoluzione del 27/10/2016 n. 98 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa**

Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212

Società agricola che produce energia fotovoltaica - Esercizio dell'opzione per la tassazione su base catastale

Art. 1, c. 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 1, c. 423

della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

### **Sintesi:**

La risoluzione in esame, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 2015, chiarisce che, sul piano giuridico, la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, in quanto, attività svolta utilizzando una risorsa dell'azienda: il fondo.

Pertanto la società che svolge tale attività agricola connessa può esercitare l'opzione di cui all' art. 1, c. 1093, della legge n. 296 del 2006, che prevede la tassazione dei redditi derivanti dall'attività agricola su base catastale, indipendentemente dai limiti entro i quali tali attività sono ritenute agricole ai fini fiscali e dalle modalità di determinazione del reddito da utilizzare, a condizione che la stessa possieda fin dall'inizio del periodo d'imposta i requisiti soggettivo e oggettivo. Vale a dire l'indicazione di "società agricola" nella propria ragione o denominazione sociale e lo svolgimento esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.

Il documento precisa altresì che, i redditi derivanti dalla produzione di energia fotovoltaica da parte di una società che esercita l'opzione per la tassazione catastale, rientrano nel reddito agrario per l'energia prodotta nel limite di 260.000 kwh annui e per l'eccedenza sono tassati forfetariamente applicando un coefficiente del 25 per cento qualora tale attività risulti agricola connessa in base ai criteri stabiliti nella circolare n. 32/E del 6 luglio 2009. In caso contrario il reddito relativo all'energia prodotta in misura superiore al predetto limite sarà determinato seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa, anche se la società ha esercitato l'opzione ai sensi del citato art. 1, c. 1093.

## **Risoluzione del 15/10/2015 n. 86 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa**

Interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 -

(Tassazione forfettaria del reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Art. 22 del decreto legge n. 66 del 2014)

## **Circolare del 29/05/2013 n. 18 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa**

La tassazione degli atti notarili - Guida operativa - Testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

### **Sintesi:**

La guida si propone quale strumento di supporto alla tassazione degli atti notarili sia per i contribuenti che per gli uffici finanziari. Costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni applicabili ai fini dell'imposta di registro e di altri tributi indiretti, tenendo conto delle interpretazioni fornite con precedenti documenti di prassi. La Guida è aggiornata al 31 dicembre 2012, e verrà aggiornata ed implementata con periodicità annuale, al fine di tener conto delle novità normative che saranno introdotte sulle materia trattate o delle soluzioni interpretative di volta in volta adottate dall'Agenzia delle Entrate in risposta, ad esempio, ad istanze di interpello e consulenze giuridiche.

## **Circolare del 03/05/2013 n. 12 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa**

Commento alle novità fiscali - Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", nonché Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)". Primi chiarimenti.

### **Sintesi:**

Primi chiarimenti sulle novità fiscali contenute nell'articolo unico della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (legge di stabilità 2013) nonché nelle disposizioni di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

## **Circolare del 01/10/2010 n. 50 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa**

Società agricole – Opzione per determinazione del reddito su base catastale Articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Pagina 1Avanti

Stampa Collegati